



Corso P23030 – 17,18 e 19 aprile 2023

Il Processo Civile Telematico

Castel Capuano – Napoli

“Domicilio digitale e notifiche telematiche tra teoria e pratica: le novità normative, l’evoluzione degli orientamenti giurisprudenziali, gli orientamenti giurisprudenziali, l’uso degli applicativi”

di Maurizio Reale¹

Sommario

1 Domicilio digitale: l’elaborazione giurisprudenziale.	1
1.2 I domicili digitali nel processo civile	2
1.3 Domicilio digitale: la giurisprudenza della Corte di Cassazione	7
2 Le notificazioni dell’avvocato a mezzo PEC: profili normativi ed operativi.	12
2.1 Obbligo di notifica mediante utilizzo della posta elettronica certificata.	13
2.2 Pubblici elenchi e indice delle pubbliche amministrazioni	14
2.3 Il perfezionamento della notifica.	14
2.4 Notifica PEC non andata a buon fine	15
2.5 La notifica PEC riferita ad un contenzioso estraneo alla professione del destinatario.	16

1 Domicilio digitale: l’elaborazione giurisprudenziale.

Sez. U, 20 giugno 2012, n. 10143, ha elaborato, con innovativa pronuncia, il concetto del “domicilio digitale”, in tal modo reinterprestando l’obbligo di cui all’art. 82 del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, secondo cui gli avvocati – i quali esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori della circoscrizione del tribunale al quale sono assegnati – devono, all’atto della

¹ Avvocato del Foro di Teramo, componente del Gruppo di Lavoro della Fondazione Italiana Innovazione Forense CNF

costituzione nel giudizio stesso, eleggere domicilio nel luogo dove ha sede l'autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso, intendendosi, in difetto, lo stesso eletto presso la cancelleria dell'autorità giudiziaria adita. Infatti, valorizzando le norme in tema di indicazione dell'indirizzo PEC del difensore, è stato affermato il principio per cui a «partire dalla data di entrata in vigore delle modifiche degli artt. 125 e 366 c.p.c., apportate dall'art. 25 l. 12 novembre 2011, n. 183, esigenze di coerenza sistematica e d'interpretazione costituzionalmente orientata inducono a ritenere che, nel mutato contesto normativo, la domiciliazione ex lege presso la cancelleria dell'autorità giudiziaria, innanzi alla quale è in corso il giudizio, ai sensi dell'art. 82 R.D. n. 37/1934, consegue soltanto ove il difensore, non adempiendo all'obbligo prescritto dall'art. 125 c.p.c. per gli atti di parte e dall'art. 366 c.p.c. specificamente per il giudizio di cassazione, non abbia indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine». Il ragionamento seguito dalla Corte muove dalla *ratio* dell'onere di domiciliazione di cui all'art. 82 del R.D. n. 37 del 1934 (identificata nell'agevolare e velocizzare le comunicazioni e notificazioni degli atti processuali), per poi soffermarsi sulle nuove opportunità offerte dal progresso tecnologico e sulle conseguenti modifiche intervenute anche sul corpo del codice di procedura civile, sino a ritenere che, a decorrere dal 1° febbraio 2012 (epoca di entrata in vigore delle sopra riportate modifiche degli artt. 125 e 366 c.p.c.), si venga a determinare un'irragionevolezza intrinseca (poiché l'introduzione di una modalità di notificazione estremamente agevole – quale quella a mezzo PEC – viene a soddisfare ex se l'esigenza di semplificazione, non giustificandosi più la domiciliazione ex lege in cancelleria), nonché un'ingiustificata differenziazione (perché nel giudizio in cassazione l'indicazione in ricorso dell'indirizzo PEC già vale ad escludere la domiciliazione ex lege in cancelleria, mentre ciò non varrebbe nel giudizio di merito, per il quale l'art. 125 c.p.c. prevede solo l'obbligo di indicare l'indirizzo PEC).

Pertanto, in base ad un'interpretazione adeguatrice, è stato affermato che, in simmetria con l'art. 366 c.p.c. e coerentemente alla nuova formulazione dell'art. 125 c.p.c., anche ai sensi dell'art. 82 cit., all'onere dell'elezione di domicilio si affianca – a partire dal 1° febbraio 2012 – la possibilità di indicazione dell'indirizzo PEC (strumento più spedito e di maggiore garanzia per il destinatario rispetto alla notifica in cancelleria), con la conseguente preclusione della notifica in cancelleria in caso di indicazione del "domicilio digitale".²

1.2 I domicili digitali nel processo civile

Il D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, Codice dell'Amministrazione digitale (CAD), è il testo unico che riunisce e organizza le norme riguardanti l'informatizzazione della Pubblica Amministrazione nei rapporti con i cittadini e le imprese; all'art. 1 comma 1 lett. n-ter, così definisce il domicilio digitale: *"un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal regolamento (UE) 23 luglio 2014 n. 910 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE, di seguito "Regolamento eIDAS", valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale."*

Nel processo civile è l'art. 52, comma 1, lett. b), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, ad aver introdotto, nel D.L. n. 179/2012, l'art. 16 sexies, il domicilio digitale, il quale così recita:

² Ileana Fedele, Ufficio del Massimario e del Ruolo, Processo Civile Telematico, rassegna tematica della giurisprudenza di legittimità, 2021

Quando la legge prevede che le notificazioni degli atti in materia civile al difensore siano eseguite, ad istanza di parte, presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario, alla notificazione con le predette modalità può procedersi esclusivamente quando non sia possibile, per causa imputabile al destinatario, la notificazione presso l'indirizzo di posta elettronica certificata, risultante dagli elenchi di cui all'articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché dal registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal ministero della giustizia.

L'anello di congiunzione, tra la notificazione effettuata tramite PEC e il domicilio digitale, è rappresentato dai pubblici elenchi richiamati non solo dalla norma che precede ma anche dall'art. 16-ter del D.L. 179/2012, dal titolo "Pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni":

A decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 6-bis, 6-quater e 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dall'articolo 16, comma 12, del presente decreto, dall'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia.

Affinché la notifica PEC possa essere validamente effettuata, ben sappiamo come l'indirizzo PEC del mittente e del destinatario debbano risultare da pubblici elenchi, i quali ad oggi sono i seguenti.

1) INDICE NAZIONALE DELLA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (INIPEC) (previsto dall'art. 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82).

2) ReGIndE

il Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE), gestito dal Ministero della Giustizia, contiene i dati identificativi nonché l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dei soggetti abilitati esterni, ovvero:

- 1) appartenenti ad un ente pubblico
- 2) professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge
- 3) ausiliari del giudice non appartenenti ad un ordine di categoria o che appartengono ad ente/ordine professionale che non abbia ancora inviato l'albo al Ministero della giustizia (questo non si applica per gli avvocati, il cui specifico ruolo di difensore implica che l'invio dell'albo deve essere sempre fatto dall'Ordine di appartenenza o dall'ente che si difende).

Tale registro non è liberamente consultabile, essendo necessaria l'identificazione c.d. "forte" tramite token crittografico (esempio: smart card, chiavetta USB) contenente un certificato di autenticazione.

Ciò premesso è possibile consultare il ReGIndE sia tramite funzionalità disponibili nei Punti di Accesso (PDA) privati sia tramite l'area riservata del Portale dei Servizi Telematici del Ministero della Giustizia.

3) REGISTRO IMPRESE

Previsto dall'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

4) REGISTRO PP.AA

Registro contenente gli indirizzi di Posta Elettronica Certificata delle Amministrazioni pubbliche ai sensi del DL 179/2012 art 16, comma 12 – consultabile esclusivamente dagli uffici giudiziari, dagli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti, e dagli avvocati.

Il completamento di tale elenco era fissato per il 30 novembre 2014 (termine questo stabilito dall'art. 47 n. 1 del decreto-legge n. 90 del 2014 convertito con la Legge 11 agosto 2014 n. 114 pubblicata in G.U. il 18 agosto 2014 ed in vigore dal 19 agosto 2014); ma, ad oggi, non è stato rispettato.

Il registro non è liberamente consultabile, essendo necessaria l'identificazione c.d. "forte" tramite token crittografico (esempio: smart card, chiavetta USB) contenente un certificato di autenticazione.

È possibile consultare l'elenco tramite l'area riservata del Portale dei Servizi Telematici del Ministero della Giustizia.

5) ANPR

Istituita dall'art. 2 del decreto-legge 179/2012 che ha disposto l'accorpamento in un'unica anagrafe del sistema anagrafico precedentemente strutturato in quattro partizioni (Indice nazionale delle anagrafi-INA, anagrafe comunale, AIRE centrale e AIRE comunale).

6) IPA – Indice Pubbliche Amministrazioni

Per tale pubblico elenco si rimanda al successivo punto 2.3.

7) INAD

E' l'Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese, previsto dall'art. 6 quater del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82.

Così come anticipato nel precedente punto 1.2 della relazione, il nuovo articolo 3 ter comma 1 della L. 53/94 introduce per l'avvocato l'obbligo di notifica mediante PEC quanto agli atti giudiziari in materia civile e degli atti stragiudiziali nel caso in cui il destinatario non solo sia obbligato ad avere un domicilio digitale risultante dai pubblici elenchi (ad esempio, professionisti, imprese) ma anche se abbia volontariamente registrato un proprio domicilio digitale nell'elenco di cui all'articolo 6-quater del decreto legislativo n. 82/2005 ossia l'INAD, del quale, il 7 luglio 2022, sono state rilasciate le linee guida da parte di AGID.

Trattandosi di una novità (teoricamente) entrata in vigore dal 1° marzo 2023, si ritiene opportuno spiegare, sinteticamente, il funzionamento; a seguire verranno messi in rilievo alcuni degli aspetti più singolari e importanti delle nuove linee guida del "nuovo" domicilio digitale INAD che, dal 1 marzo 2023, dovrà essere consultato dal professionista prima di poter effettuare una notifica nella modalità ordinarie.

a) Chi può eleggere il proprio domicilio digitale mediante nell'INAD?

a) le persone fisiche che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che abbiano la capacità di agire;

b) i professionisti che svolgono una professione non organizzata in ordini, albi o collegi ai sensi della legge n. 4/2013 (di seguito Professionisti);

c) gli enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione nell'INI-PEC.

Tutti i soggetti sopra indicati che intendono eleggere il proprio domicilio digitale devono, preventivamente, registrarsi all'INAD accedendo tramite il relativo portale web e identificandosi mediante il sistema pubblico di identità digitale (SPID) o la carta d'identità elettronica (CIE) o la carta nazionale dei servizi (CNS).

La registrazione dei Professionisti nell'INAD è soggetta alla verifica (automatizzata), dell'assenza del soggetto all'interno dell'INI-PEC.

Nel caso in cui il Professionista risulti già presente nell'INI-PEC, non gli sarà consentita la registrazione all'INAD e, conseguentemente, gli sarà preclusa la possibilità di eleggere, in tale sistema, il domicilio digitale in qualità di professionista, ferma restando, in ogni caso, la facoltà di registrazione nell'INAD in qualità di persona fisica.

b) per i professionisti: domicilio digitale professionale o domicilio digitale personale?

I professionisti hanno facoltà di eleggere nell'INAD sia un domicilio digitale professionale sia un domicilio digitale personale e la distinzione tra i due domicili digitali, appartenenti al medesimo soggetto, è resa evidente all'interno dell'INAD sia al diretto interessato, al momento dell'elezione del domicilio, sia agli utenti al momento della consultazione dell'INAD.

Resta ferma, in ogni caso, la facoltà di eleggere al di fuori dell'INAD un domicilio speciale per determinati atti o affari, ai sensi dell'articolo 47 c.c.

Il domicilio eletto dalle persone fisiche può essere utilizzato anche per le comunicazioni aventi valore legale a loro dirette nella qualità di tutori, curatori, procuratori o altre forme di rappresentanza di altre persone fisiche, previste dalla legge.

c) Può essere volontariamente dismesso il domicilio digitale in uso?

E' prevista la facoltà di cessazione del domicilio digitale in uso da parte del titolare senza elezione di un nuovo domicilio digitale; ciò però non sempre è possibile in quanto la cessazione volontaria, non è consentita a coloro che risultano contemporaneamente iscritti nell'INI-PEC in qualità di professionisti, ai sensi dell'art. 6-quater, comma 2 del CAD.

d) Il professionista può modificare o eliminare la propria attività professionale o le proprie attività professionali indicate nell'INAD?

Con specifico riferimento alla figura del professionista, è altresì prevista la facoltà del medesimo di modificare o eliminare la propria attività professionale o le proprie attività professionali indicate nell'INAD. Qualora il professionista non svolga più alcuna attività professionale e, pertanto, proceda all'eliminazione di tale indicazione, l'INAD procede alla cessazione del domicilio digitale e della posizione associata al professionista, mantenendo, ove già presente, la differente posizione dello stesso soggetto quale persona fisica.

e) È prevista in INAD la storicizzazione delle operazioni sul domicilio digitale?

Le linee guida prevedono che, al fine di dare evidenza delle operazioni effettuate durante le fasi di elezione, modifica e cessazione del domicilio digitale, anche d'ufficio e in casi particolari,

viene generata, ai soli fini probatori, la tracciatura di tali operazioni, mediante registrazione su supporto informatico:

- a) della modalità di identificazione dell'utente per le operazioni richieste;
- b) della data e dell'ora di accesso all'INAD;
- c) della data, dell'ora e del tipo di operazione effettuata (elezione, modifica, conferimento e revoca della delega, cessazione volontaria e cessazione in casi particolari) e del domicilio digitale a cui è riferita l'azione;
- d) della data e dell'ora di validazione o annullamento della richiesta telematica al Gestore INAD.

I dati della tracciatura sono associati al soggetto richiedente e inviati in conservazione ove resteranno disponibili per dieci anni dalla trasmissione al sistema di conservazione, a garanzia di eventuali esigenze probatorie nell'ordinario termine di prescrizione dei diritti, in considerazione delle finalità del domicilio digitale.

f) INAD e domicilio digitale dei professionisti già presenti in INI-PEC

il domicilio digitale dei professionisti iscritti nell'INI-PEC sarà inserito anche nell'INAD quale domicilio digitale in qualità di persone fisiche, fermo restando il diritto di eleggerne uno diverso; ciò in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 6-quater, comma 2 del CAD.

Il Ministero per lo Sviluppo Economico, avvalendosi del Gestore di INIPEC, renderà disponibili al Gestore dell'INAD gli indirizzi e i nominativi dei professionisti presenti nell'INI-PEC, tramite servizi informatici le cui specifiche tecniche sono definite in fase di sviluppo dell'INAD.

L'inserimento nell'INAD degli indirizzi elettronici presenti nell'INI-PEC consta delle seguenti fasi:

- a) recupero, tramite i suddetti servizi, dei domicili digitali e dei nominativi dei professionisti inseriti nell'INI-PEC, messi a disposizione dal Gestore dell'INIPEC al Gestore dell'INAD;
- b) inserimento provvisorio nell'INAD per 30 giorni, senza pubblicazione, dei domicili digitali e dei relativi nominativi. Nel caso di professionisti iscritti a più ordini o collegi professionali è inserito nell'INAD l'ultimo domicilio digitale cronologicamente dichiarato nell'INI-PEC.
- c) il Gestore INAD, provvederà a fornire ai professionisti iscritti in INI-PEC le istruzioni utili al completamento della procedura di registrazione all'INAD, necessaria all'abilitazione delle funzioni di gestione del proprio domicilio.

Qualora, entro 30 giorni dall'inserimento provvisorio di cui sopra, il professionista non abbia usufruito della propria facoltà di modifica del domicilio digitale trasmesso dall'INI-PEC, il Gestore INAD provvederà alla pubblicazione del domicilio digitale e del relativo nominativo del professionista.

Qualora il professionista abbia optato per la modifica del domicilio digitale, al fine di eleggerne uno personale in INAD diverso da quello presente in INI-PEC, il Gestore INAD procede alla cancellazione del domicilio digitale inizialmente trasmesso dall'INI-PEC.

g) L'ambito di utilizzo del domicilio digitale

- a) l'utilizzo del domicilio digitale è disciplinato dagli articoli 3-bis, 6 e 6-quinquies del CAD.

b) I domicili digitali presenti nell'INAD sono utilizzabili per l'invio di comunicazioni elettroniche aventi valore legale ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera n-ter) del CAD.

1.3 Domicilio digitale: la giurisprudenza della Corte di Cassazione

1) Domicilio "fisico" o digitale?

Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 24/01/2023, n. 2193

In materia di notificazione di atti, se si può ritenere che l'elezione di domicilio fisico non impedisca l'utilizzo di quello telematico, ciò non può viceversa imporre al difensore destinatario della notifica, in assenza di norme esplicite, gli stessi oneri che sono a lui richiedibili quando non possa aver fatto affidamento sulla suddetta legittima elezione e, anzi, abbia dato speculare valore al luogo elettronico di ricezione appositamente eletto. Parimenti, l'onere del notificante si articola diversamente, dovendo tenersi congruo conto della specifica elezione di domicilio fisica. Pertanto, la notifica telematica al domicilio digitale sarà valida nell'ipotesi di avvenuta consegna, mentre, qualora vi sia una differente e specifica elezione di diverso domicilio fisico, nell'eventualità di "casella telematica piena" presso il domicilio digitale per insufficiente gestione dello spazio da parte del destinatario della notifica, il notificante dovrà, per tempo, riprendere il procedimento notificatorio presso il domicilio fisico eletto, e ciò a valere solo nel caso specificato, altrimenti non potendo sussistere alcun altro affidamento, da parte del notificatario, se non alla propria costante gestione della casella di posta elettronica, e nessun'altra appendice alla condotta esigibile dal notificante.

Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 15/09/2022, n. 27183

A seguito della introduzione del cd. domicilio digitale, conseguente alla modifica apportata all'art. 125 c.p.c. ad opera dell'art. 45-bis, comma 1, D.L. 90 del 2014, convertito con L. 114 del 2014, non sussiste alcun obbligo, per il difensore di indicare nell'atto introduttivo l'indirizzo PEC comunicato al proprio ordine, trattandosi di dato già risultante dal ReGindE, in virtù della trasmissione effettuata dall'Ordine di appartenenza, in base alla comunicazione eseguita dall'interessato ex art. 16-sexies D.L. 179 del 2012, convertito con L. 114 del 2014. Le notificazioni e le comunicazioni vanno, quindi, eseguite al domicilio digitale di cui ciascun avvocato è dotato, corrispondente all'indirizzo P.E.C. - risultante dal ReGindE e conoscibile dai terzi attraverso la consultazione dell'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata. Per cui la notifica effettuata - ai sensi dell'art. 82 del R.D. 37 del 1934 - presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario innanzi al quale pende la lite - è nulla anche se il destinatario abbia ommesso di eleggere il domicilio nel Comune in cui ha sede quest'ultimo, a meno che, oltre a tale omissione, l'indirizzo di posta elettronica certificata non sia accessibile per cause imputabili al destinatario. Detta notifica è invece valida solo ove il destinatario abbia scelto, eventualmente in associazione a quello digitale, di eleggere il domicilio presso la cancelleria, dato che l'introduzione del domicilio digitale non esclude la facoltà di eleggere domicilio fisico.

Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 22/03/2022, n. 9232.

Nel caso di nomina di nuovo procuratore con elezione di domicilio presso il suo studio, situato in luogo diverso rispetto a quello ove ha sede l'ufficio giudiziario dinanzi al quale si procede, la notificazione degli atti processuali deve essere effettuata presso l'indirizzo PEC da costui

indicato al Consiglio dell'Ordine d'appartenenza, e risultante dal ReGIndE, in virtù di quanto disposto dall'art. 16 sexies del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. nella l. n. 221 del 2012, come modificato dal d.l. n. 90 del 2014, conv. con modif. nella l. n. 114 del 2014, restando, pertanto, inefficace la domiciliazione presso il precedente difensore, indipendentemente dal fatto che non sia stata espressamente revocata.

Cass. Civ., ordinanza, 14 dicembre 2021, n. 39970

Il regime normativo concernente l'identificazione del domicilio digitale non ha in alcun modo soppresso la prerogativa processuale della parte d'individuare, in via elettiva, uno specifico luogo fisico come valido riferimento, eventualmente in associazione al domicilio digitale, per la notificazione degli atti del processo alla stessa destinati.

Ai fini della decorrenza del termine breve per proporre il ricorso per cassazione, nonostante l'indicazione della parte destinataria di un domicilio "fisico" ai sensi dell'art. 82 del r.d. n. 37 del 1934, è possibile procedere alla notificazione della sentenza d'appello presso il domiciliatario mediante posta elettronica certificata, poiché il domicilio digitale, pur non indicato negli atti, può essere utilizzato per la notificazione in questione in quanto le due opzioni concorrono.

Cass. civ., Sez. lavoro, 12/11/2021, n. 33806.

Non sussiste l'obbligo per il difensore di indicare nell'atto introduttivo l'indirizzo PEC comunicato al proprio ordine" perché già risultante dal "Re.G.Ind.E." in virtù della trasmissione effettuata dall'ordine in base alla comunicazione effettuata dall'interessato. Ne consegue che la notificazione della sentenza deve ritenersi regolare e validamente effettuata all'indirizzo PEC di uno dei tre difensori di fiducia, quale risultante dal Re.G.Ind.E., indipendentemente dalla sua indicazione in atti, ai sensi dell'art. 16-sexies del D.L. n. 179 del 2012, conv., con modif., in L. n. 221 del 2012, non potendosi configurare un diritto a ricevere le notificazioni esclusivamente presso il domiciliatario indicato.

Civile Ord. Sez. 6 num. 8262 24 marzo 2021.

Qualora la parte, pur avendo eletto domicilio ai sensi dell'art. 82 del R. D. n. 37 del 1934, abbia indicato nei propri atti un indirizzo di posta elettronica certificata, senza circoscrivere la portata di tale indicazione alle sole comunicazioni, sussiste l'obbligo di procedere alle successive notificazioni nei confronti della stessa parte esclusivamente in via telematica; con conseguente inidoneità della notificazione della sentenza d'appello eseguita presso il domiciliatario, anziché presso l'indirizzo di posta elettronica certificata, ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione (Cass. 1° giugno 2020 n. 10355).

A seguito dell'istituzione del cd. "domicilio digitale", le notificazioni indirizzate alla parte che ne possiede uno, o che comunque ne indichi uno nell'ambito di un processo civile, devono essere eseguite con preferenza presso di esso.

Si evince quindi la prevalenza del cd. "domicilio digitale" su ogni altra forma di domiciliazione prevista dalla legge, a meno che l'interessato non abbia dichiarato espressamente di voler eleggere domicilio, oltretutto presso il suo recapito digitale, anche presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario di fronte al quale penda la lite, ovvero nel caso in cui la notifica presso il domicilio digitale non sia stata in concreto possibile a causa dell'inaccessibilità dell'indirizzo di posta elettronica per causa imputabile al destinatario (come, ad esempio, nel caso della cd. "casella piena": Cass.11 febbraio 2020 n. 3164).

Cass. civ., Sez. VI - 3, Ordinanza, 24/03/2021, n. 8222

In seguito all'introduzione del c.d. domicilio digitale (corrispondente all'indirizzo di posta elettronica certificata che ciascun avvocato ha indicato al Consiglio dell'Ordine di appartenenza), questo è divenuto il luogo (virtuale) prevalente, rispetto ad ogni altra forma di domiciliazione prevista dalla legge, ove indirizzare la notifica degli atti al difensore (fermo il caso in cui la notifica presso il domicilio digitale non sia stata in concreto possibile a causa dell'inaccessibilità dell'indirizzo di posta elettronica per causa imputabile al destinatario), a meno che l'interessato non abbia dichiarato espressamente di voler eleggere domicilio, oltretutto presso il suo recapito digitale, anche presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario di fronte al quale penda la lite, nel quale caso, la notificazione eseguita in tal modo può solo affiancarsi, quale valida alternativa, alla notifica presso il domicilio digitale, ma non certo ad esso sostituirsi al punto da renderla inidonea a far decorrere il termine breve per impugnare.

Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 12/02/2021, n. 3685.

Fatta salva l'ipotesi in cui ciò non sia possibile per fatto imputabile al destinatario, le notificazioni e le comunicazioni vanno eseguite al "domicilio digitale" di cui ogni avvocato è dotato, corrispondente all'indirizzo P.E.C., risultante dal ReGinD e conoscibile dai terzi ovvero mediante l'accesso all'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC). Quindi la notificazione del controricorso è validamente effettuata all'indirizzo di posta elettronica certificata indicata dal difensore di fiducia del ricorrente per cassazione esercente fuori giurisdizione, indipendentemente dalla limitazione di siffatta indicazione alle sole comunicazioni di cancelleria giacché, a seguito dell'introduzione dell'art. 16-sexies del d.l. n. 179 del 2012, conv., con modific., dalla l. n. 221 del 2012, fermo quanto previsto dall'art. 366 c.p.c. e salvo che non sia possibile per causa imputabile al destinatario, le notificazioni e le comunicazioni vanno eseguite al "domicilio digitale" di cui ciascun avvocato è dotato, corrispondente all'indirizzo P.E.C. - risultante dal ReGinD - indicato, una volta per tutte, al Consiglio dell'ordine di appartenenza e conoscibile dai terzi attraverso la consultazione dell'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC). (Rigetta, TRIBUNALE TORINO, 02/04/2015).

Cass. civ., Sez. lavoro, Sentenza, 11/02/2021, n. 3557.

Ai fini della decorrenza del termine breve per proporre il ricorso per cassazione, è possibile procedere alla notificazione della sentenza presso il domicilio fisico eletto dal destinatario anche dopo l'introduzione, da parte dell'art. 16 sexies del d.l. n. 179 del 2012 (inserito dall'art. 52, comma 1, d.l. n. 90 del 2014, conv. con modific. dalla l. n. 114 del 2014), della notificazione al cd. domicilio digitale, alla quale non può essere riconosciuto carattere esclusivo. (Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO PALERMO, 20/11/2017).

Cass. civ., Sez. VI - 2, Ordinanza, 01/06/2020, n. 10355.

L'indicazione compiuta dalla parte, che pure abbia eletto domicilio ai sensi dell'art. 82 del r.d. n. 37 del 1934, di un indirizzo di posta elettronica certificata, senza che ne sia circoscritta la portata alle sole comunicazioni, implica l'obbligo di procedere alle successive notificazioni nei confronti della stessa parte esclusivamente in via telematica; ne consegue che, a fronte di siffatta indicazione, la notifica della sentenza d'appello presso il domiciliatario, anziché presso l'indirizzo di posta elettronica, è inidonea a far decorrere il termine breve di impugnazione per la proposizione del ricorso per cassazione. (Nella specie, la S.C. ha rigettato l'eccezione di

inammissibilità del ricorso per tardività, per non essere stata la sentenza di appello notificata all'indirizzo PEC indicato nell'atto di citazione in appello, ove la parte aveva peraltro precisato di voler ricevere "le comunicazioni e notificazioni nel corso del giudizio)". (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 08/05/2018).

In buona sostanza, le due opzioni concorrono, e quindi anche laddove la parte abbia solamente eletto domiciliazione fisica, la domiciliazione digitale, pur non impedendo l'utilizzo della prima, per espressa volontà legislativa rimane sempre una possibilità esperibile, con tutte le conseguenze che la notificazione eseguita presso tale recapito comporti alla parte destinataria.

Il principio che ne deriva è il seguente: a seguito dell'istituzione del "domicilio digitale" le notificazioni indirizzate alla parte devono essere eseguite con preferenza presso di esso rispetto ad altre forme di domiciliazione previste dall'ordinamento.

2) Domicilio digitale e pubblici elenchi dal quale ricavarlo: solo REGINDE o anche INIPEC?

Cass. civ., Sez. VI - 3, Ordinanza, 27/09/2019, n. 24160.

È invalida la notifica telematica di un ricorso per regolamento di competenza diretta ad un indirizzo di posta certificata estratto da INI-PEC, elenco da ritenersi non attendibile a seguito di Cass. n. 3709/2019, secondo cui, per una valida notifica tramite PEC, si deve estrarre l'indirizzo del destinatario solo dal pubblico elenco ReGIndE e non dal pubblico elenco INI-PEC; e ciò a prescindere dal fatto che la notifica ad un magistrato non può essere validamente effettuata, neppure sub specie di asserita domiciliazione elettiva, presso l'indirizzo di posta elettronica della Cancelleria dell'immigrazione o del protocollo del Tribunale di appartenenza, in quanto essi non sono in alcun modo riferibili al destinatario.

Ma decisivo è il fatto che sia subentrata una correzione d'ufficio dell'ultimo provvedimento che aveva aderito a tale indirizzo (Ordinanza n. 24160 del 27/9/2019). La rettifica e correzione dell'Ordinanza ha eliminato il riferimento, ritenuto erroneo, alla inidoneità oggettiva dell'estrazione dell'indirizzo PEC dal registro INI-PEC. Tale ordinanza di correzione richiama, in motivazione, la sentenza delle Sezioni Unite n. 23620 del 2018.

Aggiunge la Corte: *"Nella pur farragginosa disciplina di settore, del resto, si rinvengono numerosi indizi che confermano l'esattezza dell'interpretazione già sposata dalle Sezioni Unite di questa Corte, fondata sulla sostanziale equipollenza tra le risultanze dei diversi registri, INI-PEC e Re.G.Ind.E."*

Conclude la S.C. affermando il seguente **principio di diritto**: *"A seguito dell'istituzione del cd. "domicilio digitale" di cui all'art. 16 sexies del D. L.n. 179 del 18.10.2012, convertito con modificazioni in Legge n. 221 del 7.12.2012, come modificato dal D. L. n. 90 del 24.6.2014, convertito con modificazioni in Legge n. 114 dell'11.8.2014, le notificazioni e comunicazioni degli atti giudiziari, in materia civile, sono ritualmente eseguite -in base a quanto previsto dall'art. 16 ter, comma 1, del D. L. n. 179 del 2012, modificato dall'art. 45-bis, comma 2, lettera a), numero 1), del D. L. n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 114 del 2014, e successivamente sostituito dall'art. 66, comma 5, del D. Lgs. n. 217 del 13.12.2017, con decorrenza dal 15.12.2013- presso un indirizzo di posta elettronica certificata estratto da uno dei registri indicati dagli artt. 6 bis, 6 quater e 62 del D. Lgs. n. 82 del 2005, nonché dall'articolo 16, comma 12, dello stesso decreto, dall'articolo 16, comma 6, del D. L. n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, nonché il registro generale degli indirizzi*

elettronici, gestito dal Ministero della Giustizia e, quindi, indistintamente, dal registro denominato INI-PEC e da quello denominato Re.G.Ind.E."

3) E se l'indirizzo PEC indicato dal difensore nell'atto non è corretto?

Cass. civ., Sez. III, 20/05/2020, n. 9238.

La errata indicazione negli atti giudiziari di parte dell'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore, non esonera in ogni caso la parte notificante dall'onere di diligenza di accertarsi preventivamente, mediante accesso ai registri pubblici, del corretto domicilio digitale del legale destinatario cui dirigere la notifica telematica, diversamente dovendo essere dichiarata invalida la notifica eseguita ai sensi dell'art. 82, comma 1, del r.d. n. 37/1934, anche se il destinatario ha ommesso di eleggere il domicilio nel comune in cui ha sede quest'ultimo, a meno che, oltre a tale omissione, non ricorra altresì la circostanza che l'indirizzo di posta elettronica certificata non sia accessibile per cause imputabili al destinatario.

4) E se la notifica viene effettuata ad altro indirizzo pec del difensore destinatario della notifica diverso da quello, da quest'ultimo indicato, nel REGINDE?

Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 16/06/2022, n. 19351

Il domicilio digitale previsto dall'art. 16-sexies del D.L. n. 179 del 2012, conv. con modif. in L. n. 221 del 2012, come modificato dal D.L. n. 90 del 2014, conv., con modif., in L. n. 114 del 2014, corrisponde all'indirizzo PEC che ciascun avvocato ha indicato al Consiglio dell'Ordine di appartenenza e che, per il tramite di quest'ultimo, è inserito nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE) gestito dal Ministero della Giustizia. Solo questo indirizzo è qualificato ai fini processuali ed idoneo a garantire l'effettiva difesa, sicché la notificazione di un atto giudiziario ad un indirizzo PEC riferibile - a seconda dei casi - alla parte personalmente o al difensore, ma diverso da quello inserito nel ReGIndE, è nulla, restando del tutto irrilevante la circostanza che detto indirizzo risulti dall'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INIPEC).

Conformi a tale orientamento Cass. n. 3709/2019, Cass. n. 30139/2017 e Cass. n. 13224/2018.

5) E se il difensore ha ommesso, nell'atto, l'indicazione dell'indirizzo PEC?

Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 15/09/2022, n. 27183.

A seguito della introduzione del cd. domicilio digitale, conseguente alla modifica apportata all'art. 125 c.p.c. ad opera dell'art. 45-bis, comma 1, D.L. 90 del 2014, convertito con L. 114 del 2014, non sussiste alcun obbligo, per il difensore di indicare nell'atto introduttivo l'indirizzo PEC comunicato al proprio ordine, trattandosi di dato già risultante dal ReGIndE, in virtù della trasmissione effettuata dall'Ordine di appartenenza, in base alla comunicazione eseguita dall'interessato ex art. 16-sexies D.L. 179 del 2012, convertito con L. 114 del 2014. Le notificazioni e le comunicazioni vanno, quindi, eseguite al domicilio digitale di cui ciascun avvocato è dotato, corrispondente all'indirizzo P.E.C. - risultante dal ReGIndE e conoscibile dai terzi attraverso la consultazione dell'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata. Per cui la notifica effettuata - ai sensi dell'art. 82 del R.D. 37 del 1934 - presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario innanzi al quale pende la lite - è nulla anche se il destinatario abbia ommesso di eleggere il domicilio nel Comune in cui ha sede quest'ultimo, a meno che, oltre a tale omissione, l'indirizzo di posta elettronica certificata non sia accessibile per cause

imputabili al destinatario. Detta notifica è invece valida solo ove il destinatario abbia scelto, eventualmente in associazione a quello digitale, di eleggere il domicilio presso la cancelleria, dato che l'introduzione del domicilio digitale non esclude la facoltà di eleggere domicilio fisico.

6) E se la notifica PEC non va a buon fine e quindi non può considerarsi perfezionata?

Cass. civ., Sez. III, 20/12/2021, n. 40758.

È inammissibile il ricorso in cassazione qualora la prima notifica, seppur effettuata al corretto indirizzo PEC del difensore della parte intimata, non si sia perfezionata a causa dell'errore "casella piena". La pronuncia viene giustificata dalla Corte sul presupposto che la difesa del ricorrente avrebbe dovuto riprendere sua sponte il procedimento notificatorio - tempestivamente e senza richiedere alcun provvedimento al collegio giudicante - effettuando questa volta la notifica presso il domicilio fisico risultante in atti.

Cass. civ., Sez. VI - 5, Ordinanza, 18/11/2019, n. 29851.

In caso di notifica telematica effettuata dall'avvocato, il mancato perfezionamento della stessa per non avere il destinatario reso possibile la ricezione dei messaggi sulla propria casella PEC, pur chiaramente imputabile al destinatario, impone alla parte di provvedere tempestivamente al suo rinnovo secondo le regole generali dettate dagli artt. 137 e ss. c.p.c., e non mediante deposito dell'atto in cancelleria, non trovando applicazione la disciplina di cui all'art. 16, comma 6, ult. parte, del d.l. n. 179 del 2012, come conv. e mod., prevista per il caso in cui la ricevuta di mancata consegna venga generata a seguito di notifica (o comunicazione) effettuata dalla Cancelleria, atteso che la notifica trasmessa a mezzo PEC dal difensore si perfeziona unicamente al momento della generazione della ricevuta di avvenuta consegna (RAC).

2 Le notificazioni dell'avvocato a mezzo PEC: profili normativi ed operativi.

Il decreto legislativo 149/2022, ha apportato significative modifiche anche alla disciplina delle notifiche degli avvocati ai sensi della L. 53/1994, la cui entrata in vigore era originariamente prevista per il 30 giugno 2023, anticipata dalla L. 197/2022 al 28 febbraio 2023³.

E' stato modificato l'art. 3 bis della legge 53/94 ed introdotto il nuovo art. 3 ter.

Legge n. 53/94

Art. 3-bis

1. La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi.

1-bis. Fermo restando quanto previsto dal regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, in materia di rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato, la notificazione alle pubbliche amministrazioni è validamente effettuata presso l'indirizzo individuato ai sensi dell'articolo

³ La Legge 197/2022, con l'art. 1 comma 380 ha modificato l'art. 35 (disciplina transitoria) del decreto legislativo 149/2022.

16-ter, comma 1-ter, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

2. Quando l'atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, l'avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell'atto formato su supporto analogico, attestando la conformità con le modalità previste dall'articolo **196-undecies delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie**. La notifica si esegue mediante allegazione dell'atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata.

3. La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, **fermo quanto previsto dall'articolo 147, secondo e terzo comma, del codice di procedura civile**.

4. Il messaggio deve indicare nell'oggetto la dizione: «notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994».

5. L'avvocato redige la relazione di notificazione su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale ed allegato al messaggio di posta elettronica certificata. La relazione deve contenere:

a) il nome, cognome ed il codice fiscale dell'avvocato notificante;

b) LETTERA SOPPRESSA DAL D.L. 24 GIUGNO 2014, N. 90, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 11 AGOSTO 2014, N. 114;

c) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti;

d) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale del destinatario;

e) l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui l'atto viene notificato;

f) l'indicazione dell'elenco da cui il predetto indirizzo è stato estratto;

g) l'attestazione di conformità di cui al comma 2.

6. Per le notificazioni effettuate in corso di procedimento deve, inoltre, essere indicato l'ufficio giudiziario, la sezione, il numero e l'anno di ruolo.

[Disposizione in vigore dal **28 febbraio 2023** che si applica ai procedimenti civili instaurati successivamente a tale data (**1° marzo 2023**). Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicheranno le disposizioni anteriormente vigenti (art. 35 comma 1)].

A seguire le principali novità riferibili alle attività che dovrà porre in essere l'avvocato.

2.1 Obbligo di notifica mediante utilizzo della posta elettronica certificata.

Il nuovo articolo 3 ter comma 1 della L. 53/94 introduce per l'avvocato l'obbligo di notifica mediante PEC (o mediante servizio elettronico di recapito certificato qualificato) quanto agli atti giudiziari in materia civile e degli atti stragiudiziali nel caso in cui il destinatario:

a) sia obbligato ad avere un domicilio digitale risultante dai pubblici elenchi (ad esempio, professionisti, imprese);

b) abbia volontariamente registrato un proprio domicilio digitale nell'elenco di cui all'articolo 6-quater del decreto legislativo n. 82/2005 (INAD: Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese).

Legge 53/1994

Art. 3 ter comma 1

1. L'avvocato esegue la notificazione degli atti giudiziari in materia civile e degli atti stragiudiziali a mezzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato quando il destinatario:

a) è un soggetto per il quale la legge prevede l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale risultante dai pubblici elenchi;

b) ha eletto domicilio digitale ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1-bis, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, iscritto nel pubblico elenco dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 6-quater del medesimo decreto.

2.2 Pubblici elenchi e indice delle pubbliche amministrazioni.

Il nuovo comma 1 bis dell'art. 3 bis L. 53/94, reintroduce definitivamente IPA (indice delle Pubbliche Amministrazioni) quale pubblico elenco valido ai fini dell'individuazione dell'indirizzo PEC delle PA.

Si ricorda che IPA, dal 17 luglio 2020, con l'art. 28 DL 76/2020, era tornato pubblico elenco valido per le notifiche PEC L. 53/94 ma ciò solo a condizione che nel registro PP.AA., situato nel portale dei servizi telematici del Ministero della Giustizia, non risultasse presente l'indirizzo PEC della pubblica amministrazione.

Si precisa altresì che la modifica apportata al comma 2 dell'art. 3 L. 53/94 si è resa necessaria avendo il legislatore sostituito l'art. 16 undecies DL 179/12 (abrogato dall'art. 11 del decreto legislativo 149/2022) con l'art. 196-undecies delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie.

Legge 53/1994

Art. 3 bis comma 1 bis

1-bis. Fermo restando quanto previsto dal regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, in materia di rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato, la notificazione alle pubbliche amministrazioni è validamente effettuata presso l'indirizzo individuato ai sensi dell'articolo 16-ter, comma 1-ter, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

2.3 Il perfezionamento della notifica.

La modifica apportata al comma 3 dell'art. 3 bis L. 53/94, inerente il momento in cui si perfeziona la notifica per il notificante e per il destinatario, precisa e richiama il contenuto dei commi 2 e 3 dell'art. 147 c.p.c. i quali sono stati a loro volta modificati dal predetto decreto

legislativo e ciò al fine di recepire inequivocabilmente quanto statuito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 75/2019.

Legge 53/1994

Art. 3 bis comma 3

3. La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, fermo quanto previsto dall'articolo 147, secondo e terzo comma, del codice di procedura civile.

2.4 Notifica PEC non andata a buon fine.

L'art. 3 ter commi 2 e 3 della L. 53/94 dispone che, per i procedimenti instaurati successivamente al 28 febbraio 2023, ove la notifica al soggetto obbligato ad avere un domicilio digitale risultante dai pubblici elenchi (ad esempio, professionisti, imprese) non dovesse andare a buon fine per causa imputabile al destinatario o comunque non desse esito positivo, l'avvocato dovrà eseguirla, a spese del richiedente, nell'area web riservata prevista dall'articolo 359 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dichiarando la sussistenza di uno dei presupposti per l'inserimento ed in tal caso la notifica si ha per eseguita nel decimo giorno successivo a quello in cui l'inserimento è stato eseguito.

Di tale area web, purtroppo, non possono essere date informazioni e/o precisazioni posto che, ad oggi, non risulta essere stata predisposta o comunque non risulta ancora on-line.

Se la notifica è, invece, riferita a soggetto che abbia volontariamente registrato un proprio domicilio digitale, si dovrà procedere con le modalità ordinarie, così come si dovrà procedere con le modalità ordinarie nel caso di notifica non andata a buon fine per cause non imputabili al destinatario a soggetto obbligato ad avere un domicilio digitale risultante dai pubblici elenchi.

Legge 53/1994

Art. 3 ter comma 2 e comma 3

2. Nei casi previsti dal comma 1, quando per causa imputabile al destinatario la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato non è possibile o non ha esito positivo:

a) se il destinatario è un'impresa o un professionista iscritto nell'indice INI-PEC di cui all'articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, l'avvocato esegue la notificazione mediante inserimento a spese del richiedente nell'area web riservata prevista dall'articolo 359 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dichiarando la sussistenza di uno dei presupposti per l'inserimento; la notificazione si ha per eseguita nel decimo giorno successivo a quello in cui è compiuto l'inserimento;

b) se il destinatario è una persona fisica o un ente di diritto privato non tenuto all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese e ha eletto il domicilio digitale di cui all'articolo 6 - quater del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, l'avvocato esegue la notificazione con le modalità ordinarie.

3. Quando per causa non imputabile al destinatario la notificazione di cui al comma 1 non è possibile o non ha esito positivo, si esegue con le modalità ordinarie.

2.5 La notifica PEC riferita ad un contenzioso estraneo alla professione del destinatario.

- La legge 53/94 prima delle modifiche del decreto legislativo 149/22
- Il parere del Garante per la protezione dei dati personali
- La giurisprudenza
- L'art. 3 ter della legge n. 53/94

Le legge 53/94 prima delle modifiche del decreto legislativo 149/22

Relativamente al tema che ci occupa è doveroso precisare come, prima delle novità introdotte dal decreto legislativo 149/2022, nessun impedimento il legislatore pone alla possibilità di notifica tramite PEC il cui contenuto sia estraneo all'attività professionale esercitata dal professionista, motivo per il quale sarebbe corretto sostenere che la stessa sia (tacitamente) consentita.

A ciò deve aggiungersi che Inipecc e Reginde sono pubblici elenchi validi dai quali estrarre l'indirizzo PEC del destinatario della notifica, così come disposto dall'art. 16 ter del decreto-legge n. 179/2012 e che, per tale ulteriore motivo, una volta individuato l'indirizzo PEC del professionista, qualsiasi notifica sarebbe valida a prescindere dal fatto che il contenuto sia riferibile o meno all'attività professionale del destinatario⁴.

Il parere del Garante per la protezione dei dati personali

Di diverso avviso è il Garante per la protezione dei dati personale il quale, nel parere del 27 ottobre 2021⁵, sostiene che i verbali di accertamento delle sanzioni del codice della strada non dovrebbero essere notificati presso le caselle di posta certificata assegnate dal consiglio dell'ordine professionale di appartenenza, in quanto "potenzialmente visibili anche da altri soggetti e/o collaboratori del professionista" e ciò per dare protezione alla riservatezza dei destinatari.

Il caso in esame riguarda contravvenzioni al codice della strada notificate a indirizzi pec assegnati dai Consigli dell'ordine professionale, che sono tuttavia visibili anche al personale che collabora con l'intestatario della pec (es. praticanti, segretari di studi professionali); nel parere si legge altresì che:

- la notifica del verbale a mezzo PEC non è obbligatoria nel caso di abbinamento del codice fiscale della persona fisica ad una PEC di chiara matrice aziendale; in tali casi, la notifica del verbale di violazione deve essere effettuata nelle forme ordinarie, senza il ricorso alla PEC";
- tale problematica potrà essere agevolmente risolta nel momento in cui diventerà pienamente operativo l'INAD. L'art. 6-quater, comma 2, del CAD, infatti, prevede l'iscrizione automatica

⁴ <https://www.fiif.it/gli-elenchi-pubblici-degli-indirizzi-pec-gli-eventuali-limiti-al-relativo-utilizzo/>

⁵ <https://www.fiscoetasse.com/files/13383/circolare-pec-viminale.pdf>

nell'INAD del domicilio digitale presente nell'INI-PEC riferito al professionista iscritto ad albo o elenco, fermo restando il diritto di eleggerne uno diverso per fini personali.

La giurisprudenza

Tribunale di Roma, ordinanza del 26.1.2019 (contraria)

Rilevato che alcuni cittadini sono tenuti per legge a dotarsi di un indirizzo PEC, in quanto titolari di impresa individuale (art. 5, commi 1 e 2, d.l. n. 179/2012 cit.) o professionisti (ex art. 16, comma 7, d.l. 29.11.2008, n. 185, conv. dalla l. 2.1.2009, n. 2) e detto indirizzo viene inserito in pubblici elenchi e/o registro imprese, nel caso in cui detti cittadini ricevano sulla casella PEC della loro attività economica una notificazione telematica riferita ad un contenzioso estraneo all'impresa o professione esercitata la notifica a mezzo PEC non può ritenersi perfezionata mediante l'inoltro e la consegna del messaggio cui è allegato l'atto giudiziario. Va quindi ritenuta la nullità della notifica della citazione a mezzo a PEC⁶.

Corte d'Appello di Torino, sentenza n. 128, 27.01.2016 (favorevole)

Con sentenza n. 128 del 27 gennaio 2016, resa nell'ambito di un procedimento di reclamo avverso sentenza dichiarativa di fallimento, la Corte d'Appello di Torino ritiene valida la notifica PEC pur se estranea all'ambito imprenditoriale.

Il caso che si è posto all'attenzione del collegio torinese è particolare, trattandosi di ditta individuale che, lo si deduce dalle difese della ricorrente in appello, era inattiva dal 1986 sicché non poteva certo avere un indirizzo di PEC. La cancelleria, che pure aveva tentato la notifica, aveva ricevuto l'inevitabile esito negativo e aveva inoltrato la comunicazione al creditore istante affinché procedesse con la notificazione ai sensi dell'art. 15, III comma, l. fall.

Tale serie apparentemente lineare è stata però interrotta dall'operato del Curatore il quale, rilevato che la titolare della ditta individuale possedeva un indirizzo PEC derivante dalla professione di consulente del lavoro, aveva provveduto ad inoltrare a detto domicilio di legge tutte le comunicazioni prescritte dalla legge fallimentare.

In effetti, solo a seguito di tali comunicazioni la fallita aveva avuto effettiva conoscenza dell'intervenuta sentenza dichiarativa di fallimento e aveva proposto il reclamo previsto dall'art. 18 l. fall, deducendo proprio la nullità del procedimento di notificazione esperito in primo grado.

Tale argomentazione è stata correttamente condivisa dalla Corte d'Appello che ha dichiarato la nullità della sentenza di primo grado proprio a causa della mancata notifica alla PEC della titolare della ditta fallita, PEC che peraltro era reperibile sui pubblici registri consultabili anche dalla cancelleria⁷.

Tribunale di Bologna, ordinanza del 07.07.2021 (contraria)

"...Omissis... osservato che parte ricorrente ha chiesto rinvio per rinnovo della notifica autorizzando il ricorrente a notificare gli atti all'indirizzo PEC, come reperito, in luogo della notifica ai sensi dell'articolo 143 cpc e rilevato che la detta autorizzazione appare allo stato

⁶ <https://www.lanuovaproceduracivile.com/wp-content/uploads/2019/04/ROMAPEC.pdf>

⁷ FIIF <https://www.fiif.it/gli-elenchi-pubblici-degli-indirizzi-pec-gli-eventuali-limiti-al-relativo-utilizzo/>

preclusa dalla mancanza di prova di collegamento del rapporto negoziale oggetto di causa con l'attività professionale del resistente...Omissis”.

L'art. 3 ter della legge n. 53/94

L'introduzione dell'art. 3 ter nella L. 53/94, così come disposto dal decreto legislativo 149/2022, è destinato a far chiarezza o a rendere ancora dubbi e incertezze sulla possibilità o meno di utilizzo di PEC professionale per notificare atti estranei a tale attività?

Ad avviso di chi scrive, appare evidente che il riferimento al pubblico elenco INAD, come contenuto nell'art. 3 ter comma 1 lettera b) della L. 53/94, letto e interpretato in coerenza con quanto stabilito dalle linee guida Agid del luglio 2022⁸;

dall'attenta lettura di tali linee guida si evince che i professionisti che hanno già l'obbligo di essere presenti in INIPEC e quindi REGINDE saranno obbligatoriamente presenti su INAD o con il medesimo indirizzo PEC o con indirizzo PEC diverso da quello comunicato al COA di appartenenza; ciò, inequivocabilmente fa desumere la volontà del legislatore di consentire le notifiche PEC L. 53/94 anche per atti non attinenti all'attività svolta dal professionista, a condizione però che l'indirizzo PEC utilizzato per la notifica sia quello presente in INAD.

Ad oggi, però, INAD, non è attivo e quindi non è consultabile e ciò non dovrebbe consentire, fino alla sua attivazione, le notifiche PEC L. 53/94 anche per atti non attinenti all'attività svolta dal professionista, posto che sarebbe impossibile individuare l'indirizzo PEC del professionista da utilizzare per la notifica di atti quale “semplice” cittadino;

In virtù del “doppio binario” e quindi dell'applicazione dell'art. 3 ter solo per i procedimenti instaurati dopo il 28 febbraio 2023, interpretando la volontà del legislatore, si dovrebbe desumere la preclusione di effettuare notifiche PEC relative a procedimenti instaurati prima dell'entrata in vigore della citata disposizione.

Avv. Maurizio Reale

⁸https://trasparenza.agid.gov.it/moduli/downloadFile.php?file=oggetto_allegati/2218711191600_Olinee+guida+inad+ex+art.+6quater+cad.pdf